

**Oggetto**    **Concessione di servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino (C.I.G. 2629927C67) - autorizzazione al subaffidamento dei servizi linea 435 C.A.A.T.-S.I.T.O.**

Determinazione del Direttore Generale

### **Decisione**

Il Direttore Generale Cesare Paonessa nell'ambito della propria competenza, determina<sup>1</sup>:

1. di autorizzare la società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014, concessionaria dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (CIG 2629927C67) a sub affidare alla seguente azienda i servizi di trasporto pubblico locale indicati a margine, come meglio descritto in motivazione:
  - NUOVA BENESE S.R.L. con sede legale in Cuneo (CN) 12100 Via Cavallotti, n. 35 – P.IVA 00169440047: linea di trasporto pubblico definita con il n. 435 C.A.A.T. - SITO.
2. di definire il periodo il termine dell'autorizzazione sino al 31 luglio 2019, e comunque al periodo di ultrattività del Contratto di servizio eventualmente definito dall'Ente concedente.

### **Motivazione**

Con determinazione n. 136 del 29/03/2012 è stata approvata definitivamente l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (CIG 2629927C67) alla società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014.

Il contratto è stato sottoscritto dall'Agenzia il 16 luglio 2012 con una durata di 6 anni con decorrenza 1/8/2012 (Rep. 174).

Con determinazione del direttore generale 456/2018 del 21/08/2018 si è dato atto che ai sensi dell'art. 2.8 del contratto di servizio, il concessionario è obbligato a svolgere il servizio fino al subentro del nuovo affidatario o aggiudicatario, per l'ulteriore periodo massimo di 12 mesi a decorrere dal 01/08/2018, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio.

Con nota prot 1177 del 07/02/2019<sup>2</sup> il Concessionario, in accordo con le disposizioni contenute nell'articolo 28 del contratto di servizio ha presentato istanza di sub affidamento alla NUOVA BENESE S.R.L. con sede legale in Cuneo (CN) 12100 Via Cavallotti, n. 35 – P.IVA 00169440047 della linea di trasporto pubblico definita con il n. 435 C.A.A.T. – SITO.

La richiesta è corredata dallo schema di contratto di sub affidamento che si valuta in linea con le prescrizioni previste dal contratto di servizio.

Con riferimento ai limiti quantitativi relativi all'ammissibilità al sub affidamento dei servizi disposti dall'art. 28, comma 1 del contratto di servizio nella misura del 30 per cento del valore annuo del PEA, è stato verificato che la produzione annua stimata oggetto dei servizi sub affidati rientra in detto limite.

In relazione a quanto sopra, verificato che la documentazione presentata risulta coerente con quanto indicato nell'art. 28 del contratto di servizio l'istanza di sub affidamento è accolta e autorizzata.

Il subaffidamento è autorizzato sino al 31 luglio 2019 e comunque al periodo di ultrattività del Contratto di servizio eventualmente definito dall'Ente concedente.

## **Attenzione**

Ai sensi dell'art. 28 del contratto di servizio, il concessionario entro venti giorni prima dalla data di effettivo inizio del servizio deve trasmettere all'ente concedente:

- copia autentica del contratto di sub affidamento
- dichiarazione attestante il possesso da parte del sub affidatario dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nonché quelli previsti dal Disciplinare di gara ai punti 5.1.2.a) -con riferimento al numero di autobus impiegati nel sub affidamento-, 5.1.3.a), 5.1.3.b), 5.1.3.c);<sup>3</sup>
- dichiarazione del concessionario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del sub affidamento; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti al Consorzio.

La trasmissione della predetta documentazione condiziona l'efficacia dell'autorizzazione.

Il direttore generale  
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 18 marzo 2019

---

<sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia

<sup>2</sup> Integrata con la documentazione trasmessa con n. prot. 2580/2019 Agenzia.

<sup>3</sup> In ordine alle dichiarazioni relative all'accesso alla professione di trasportatore su strada si evidenzia che la normativa di riferimento non è più rappresentata dal D.Lgs. 395/2000, ma dal Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e dalle disposizioni attuative dello Stato italiano che, al momento, sono rappresentate dal:

- Decreto 291 del 25/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, recante "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE n. 1071/2009 [...]";

- 
- Decreto del 10/01/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, recante "Disposizioni di attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2, punto 1 del decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada";
  - Decreto dirigenziale del 25/01/2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità;
  - DL 9/02/2012 n. 5, convertito con modificazione con L. 04/04/2012 n. 35, art. 11, commi 6 ter e 6 quater.